

REGOLAMENTO COMUNALE DEL PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (JURE SANGUINIS), EX ART. 1 L. N. 91/1992 ED EX ART. 1 L. N. 555/1912.

ART. 1 (Unità organizzativa responsabile del procedimento)

Il procedimento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis), come previsto dalla normativa vigente, è assegnato all'unità organizzativa competente, ai sensi dell'art. 4, L. n. 241/1990 individuata nell'Area Amministrativa – Servizi Demografici – Ufficiale dello Stato Civile.

ART. 2 (Presentazione dell'istanza)

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis) ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, di seguito indicata come istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*, viene presentata al Responsabile dello stato civile, previo appuntamento nelle modalità di cui all'art. 3.

ART. 3 (Appuntamento)

I cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis) ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912 che intendono presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana possono richiedere appuntamento all'Ufficio di Stato civile:

- personalmente;
- o tramite posta certificata;
- o per il tramite di agenzie all'uopo dedicate.

L'Ufficiale di Stato Civile, entro il termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla richiesta di appuntamento, deve fissare un giorno in cui deve essere presentata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana.

ART. 4 (Presentazione dell'istanza ed allegati alla stessa)

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis* è presentata in bollo all'Ufficiale dello Stato Civile, Responsabile del procedimento, personalmente dall'interessato, corredata dalla documentazione, idonea a dimostrare la discendenza, in originale legalizzata/apostillata e tradotta in italiano come da circolare del Ministero dell'Interno n. K. 28.1 del 08.04.1991.

ART. 5 (Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza)

Ha titolo a richiedere presso questo Comune il riconoscimento del possesso della cittadinanza *jure sanguinis*, ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, il cittadino straniero di ceppo italiano, iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e per il **quale sussiste la dimora abituale nel territorio comunale di Fiumedinisi.**

ART. 6 (Adempimenti preliminari del Responsabile del procedimento)

L'Ufficiale dello Stato Civile al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*:

- 1) provvede affinché la stessa venga protocollata;
- 2) rilascia eventuale ricevuta di avvenuta presentazione (avvio del procedimento);
- 3) effettua una prima valutazione sommaria della regolarità della documentazione presentata, rendendo edotto l'interessato:
 - a. dell'ammissibilità dell'istanza sopra menzionata, al fine delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza *jure*

sanguinis; in tal caso, il Responsabile del procedimento, l'Ufficiale dello Stato Civile, trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990;

- b. di eventuali rilevanti irregolarità che rendono palesemente irricevibile, inammissibili, e/o infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis; in tal caso il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 241/1990.

ART.7 (Termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. n. 241/1990, tenuto conto sia della sostenibilità dei tempi da parte della limitata struttura organizzativa del comune, sia della particolare complessità del procedimento, in quanto richiede un rilevante impiego di tempo, dovendosi procedere all'analisi della documentazione, verifica e integrazione, interazione con altri Comuni e Consolati e che a conclusione del riconoscimento segue la trascrizione degli atti di stato civile dell'interessato e degli eventuali figli, l'iscrizione degli aventi diritto nelle liste elettorali e spesso all'AIRE per successiva emigrazione all'estero e il rilascio della relativa certificazione di acquisto della cittadinanza "Jure Sanguinis," è stabilito in **180 giorni** e decorre dalla data di registrazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana al protocollo generale.

ART. 8 (cancellazione anagrafica)

Alla scadenza del contratto di locazione, il proprietario dell'immobile ha l'obbligo di comunicare all'ufficiale d'anagrafe, il rilascio dell'abitazione da parte degli affittuari al fine di poter procedere alla cancellazione anagrafica degli stessi.

L'ufficiale d'anagrafe, a seguito di accertamento della Polizia Municipale, entro 30 giorni dalla segnalazione, sussistendone i presupposti, procede alla cancellazione del cittadino dall'anagrafe dei residenti.

Decorsi 30 giorni dalla richiesta di cancellazione anagrafica, l'ufficiale d'anagrafe può procedere a registrare eventuali nuove istanze di iscrizione nello stesso immobile.

ART 9 (procedimenti mensili)

Tenuto conto delle numerose richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis), il personale degli uffici demografici è in grado di assolvere al massimo 10 procedimenti mensili.

ART. 10 (Sospensione del termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 241/1990.

ART. 11 (Interruzione del termine di conclusione del procedimento)

Ai sensi dell'art.10 bis, L. n. 241/1990, a seguito delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di

presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Per quanto sopra il comune non garantisce che i tempi del riconoscimento della cittadinanza italiana siano contenuti in tempi brevi, dato il coinvolgimento di altre autorità all'estero.
I tempi variano in ragione dei Consolati da interpellare e dai tempi di risposta dei medesimi.

ART. 12 (Chiusura del procedimento)

Il procedimento è concluso con l'adozione da parte del Sindaco o di un funzionario incaricato, di un provvedimento espresso, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08.04.1991, previo accertamento della regolarità del soggiorno dell'interessato. Il procedimento della cittadinanza italiana si conclude con la trascrizione degli atti di stato civile.

ART.13 (Procedimento per i familiari)

Per i familiari, limitatamente ai genitori, figli e fratelli dei soggetti già in possesso della cittadinanza Jure Sanguinis, che richiedono il medesimo procedimento, se condividono la linea di discendenza dell'avo, previo formale consenso del parente che ha acquistato la cittadinanza italiana nel comune di Fiumedinisi, da esibire all'Ufficio di Stato civile, possono utilizzare gli atti di nascita, matrimoni, divorzi, morte degli ascendenti comuni.
L'Ufficio di Stato civile si riserva di richiedere all'interessato in originale la documentazione relativa all'estratto di nascita dell'avo e del certificato della sua non naturalizzazione (CNE), nonché ai relativi atti di stato civile.

ART.14 (Rinvio dinamico)

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali e regionali in materia.
Nelle more dell'adeguamento si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.